



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale
dell'Ordine

Senato della Repubblica

IX Commissione Lavoro pubblico e privato

*Audizione nell'ambito dell'esame
dell'Atto di Governo n. 389*

*“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1238 relativa
al Prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro esprime una sostanziale soddisfazione in merito al testo dello schema di decreto legislativo con cui vengono recepite e attuate le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul Prodotto pensionistico individuale europeo (PEPP). La frammentazione del panorama pensionistico europeo e una commistione di norme europee e nazionali con diversi trattamenti fiscali, ha limitato sino ad ora i trasferimenti di attivi finanziari all'interno dell'UE. Lo strumento, viceversa, spinge nella direzione di consentire la mobilità internazionale in un'ottica di tutela della posizione pensionistica, non solo di primo pilastro, degli assicurati, senza ripercussioni in caso di esperienze professionali e di vita privata in più nazioni. L'introduzione dei PEPP tende, inoltre, ad aumentare sia la copertura pensionistica privata che i fondi destinati agli investimenti a lungo termine.

Al tempo stesso, appare di fondamentale utilità evidenziare alcuni punti di attenzione che, a parere del Consiglio Nazionale, potrebbero, col tempo, rappresentare delle criticità legate anche alla prevista compresenza tra il nuovo prodotto europeo e i fondi di previdenza complementari (chiusi e aperti) già presenti nel nostro Paese e che trovano il proprio riferimento normativo nel decreto legislativo n. 252/2005.

(1) In riferimento alle opzioni di decumulo, tenendo ferma la presenza di tutte le forme di liquidazione previste dalla normativa per i fondi pensione italiani dal decreto legislativo n. 252/2005, relativamente ad anticipazioni, riscatti ante pensionamento e alla rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), il testo del decreto attuativo in esame prospetta ulteriori opzioni rispetto alla disciplina di settore della previdenza complementare italiana, garantendo una gamma di opzioni più ampia. Questo è il caso della opzione relativa ai c.d. "prelievi" e alla possibilità di beneficiare sempre ed in via generalizzata della prestazione in capitale al 100% in alternativa alla rendita. In tal caso, però, verrà applicata la tassazione del 23%.

Ciò rappresenta, pur se potenzialmente, un rischio di "cannibalizzazione" degli strumenti già previsti dall'ordinamento italiano e che hanno in qualche modo fidelizzato gli assicurati. Difatti, anche tenendo conto della tassazione agevolata tipica delle prestazioni di previdenza complementare che prevede la tassazione del 15% che può ridursi fino ad un minimo del 9% in base agli anni di partecipazione nel sottoconto italiano ulteriori ai primi 15, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale al massimo per il 50%, mentre il restante 50% è necessariamente erogabile in rendita. Tali misure,

dunque, si troverebbero a rappresentare strumenti meno appetibili rispetto ad una liquidazione al 100% in capitale, con applicazione dell'aliquota fiscale del 23%.

È pur vero che i vecchi iscritti (ante 1993) mantengono la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale. Sulla parte maturata dal 1.1.2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità (che prevede in particolari fattispecie la tassazione IRPEF su rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva) in vigore fino al 31.12.2006 (art. 23 del D. Lgs. 252/2005). A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 1°1.2007 (art. 11 del D. Lgs. 252/2005), facendone espressa richiesta al fondo pensione. L'esercizio di tale opzione comporta, però, l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°1.2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°1.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale, caso sicuramente non applicabile ai manager spesso interessati dai processi di mobilità internazionale.

(2) Venendo alla fase di accumulo, un aspetto rilevante, all'articolo 10 del decreto attuativo oggetto della presente nota riguarda l'esclusione del TFR maturato e maturando dall'ambito delle possibili fonti di finanziamento del PEPP, benché non chiaramente esplicitata nel testo del decreto legislativo (di contro tale previsione è chiaramente menzionata nella relazione di accompagnamento al testo del decreto e potrebbe dunque trovare spazio in un tenore letterale forse agevolmente più esplicito sul tema). Questo aspetto risponde alla volontà, espressa a livello europeo, di creare un terzo pilastro della previdenza complementare che si affianchi agli schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali e sia alternativo ai fondi aperti ad adesione individuale e ai Pip già esistenti in Italia, escludendo dunque il rischio della suddetta cannibalizzazione per la fonte di accumulo più ingente dei lavoratori subordinati. L'esclusione del Tfr sottrae al PEPP una voce di finanziamento importante che resta appannaggio esclusivo delle forme di previdenza integrativa italiane.

Quanto detto appare utile per la creazione di differenti pilastri, oltre ai due attualmente presenti in Italia, offrendo la possibilità ai risparmiatori di aderire alla previdenza complementare italiana con il versamento del TFR a cui affiancare l'adesione al PEPP a cui conferire la contribuzione datoriale e del lavoratore stesso, relativamente, ad esempio a periodi di attività lavorativa svolta in un altro Stato membro.

(3) L'introduzione del PEPP rappresenterà una maggior complessità del panorama degli strumenti di previdenza complementari presenti nel nostro Paese.

Per evitare che i lavoratori, ma anche i datori di lavoro, categoria che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro assiste quotidianamente, possano 'subire' tale incremento di complessità con difficoltà gestionali e incertezze applicative nonché di convenienza che possano minare alla base la diffusione e l'utilizzo di tali strumenti, si ritiene fortemente auspicabile che si preveda una voce di accantonamento nella spesa pubblica tesa a finanziare iniziative, digitali come in presenza, di formazione e informazione a opera di enti certificati, intermediari e professionisti che possano concretamente fungere da facilitatori nella comprensione della utilità e della combinabilità dei diversi strumenti di previdenza complementare che si arricchiscono così di una dimensione genuinamente internazionale, destinata a divenire sempre più diffusa nella fase di auspicata ripresa conseguente all'esaurimento della pandemia da Covid-19.

(4) Consulenza previdenziale strategica e accesso alle informazioni.

Negli ultimi anni è aumentata la consapevolezza dei cittadini in merito all'importanza della corretta gestione della propria posizione previdenziale e, di conseguenza, appare sempre più evidente la necessità di fornire consulenza ai lavoratori in tale ambito.

In materia di previdenza e assistenza dei lavoratori dipendenti, l'attività dei Consulenti del Lavoro è protesa, tra l'altro, alla costruzione proprio della posizione previdenziale dei lavoratori, tramite l'elaborazione ed invio mensile dei modelli Uniemens.

Ai fini della gestione di queste attività occorre tuttavia un dato di partenza fondamentale e insostituibile che è rappresentato dall'estratto conto contributivo del lavoratore.

Tale documento rileva, in maniera incisa, per lo studio e la progettazione di un piano pensionistico complessivo, efficace e calibrato sulla singola posizione previdenziale, che tenga conto, ovviamente, anche dell'apporto dei versamenti di previdenza complementare.

Come noto, ad oggi ai professionisti del settore e in particolare ai Consulenti del Lavoro, che svolgono un ruolo decisivo per la creazione dei presupposti delle prestazioni previdenziali, non è ammesso accedere al rilascio di tale certificazione, né è possibile consultare in maniera univoca le diverse condizioni di previdenza complementare del soggetto contribuente.

Alla luce delle predette considerazioni, in ragione della precisa volontà di rispondere alle specifiche esigenze dei lavoratori e dei datori di lavoro, coinvolti inevitabilmente attraverso la contribuzione a loro carico e, nell'ambito di una maggiore razionalizzazione ed efficienza dell'intero sistema, si ritiene

necessario progettare la costruzione di un estratto conto universale a valere per il primo e il secondo pilastro pensionistico e consentire ai professionisti abilitati, quali i Consulenti del Lavoro, l'accesso ai dati ivi contenuti, a fronte di esplicita delega in tal senso da parte del lavoratore.